

Stimata Dott.ssa Boldrini,
nel ringraziarla per averci ricevuto ieri e nel aver dimostrato una profonda sensibilità alla questione che la nostra Associazione sta affrontando da mesi per sostenere e tutelare i diritti di centinaia di risparmiatori truffati dalle banche ed azzerati dal decreto del Governo, siamo a formalizzare la nostra richiesta, come da accordi.

Come spiegato in sede di incontro, venuto meno l'impegno ad emanare le norme di attuazione che regolano l'arbitrato per il rimborso dei clienti di Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti al 30 giugno del 2016, saremmo molto lieti se potesse sollecitare l'urgente emanazione delle regole dell'arbitrato, al fine di consentire ai risparmiatori una scelta consapevole sulle modalità dei rimborsi.

Con l'auspicio che la procedura dell'arbitrato possa davvero tener conto delle modalità con cui sono state vendute tali obbligazioni e del fatto che la normativa del "Bail-in" non è stata adeguatamente resa nota ai risparmiatori in generale ed applicata in maniera retroattiva. Possiamo tranquillamente affermare, infatti, che il vero meccanismo di questa normativa europea è stato compreso solo dopo la risoluzione delle 4 banche.

Ci farebbe, inoltre, piacere sottoporre alla sua attenzione altre questioni per le quali stiamo attendendo risposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che se ritenesse opportuno potrebbe sollecitare e che per semplicità d'esposizione le riportiamo in punti:

1) Il Fitd il 2 agosto e successivamente, il 5 settembre, ha pubblicato l'interpretazione del decreto sui rimborsi forfettari, escludendo di fatto altri 1.500 risparmiatori. Le motivazioni che escludono questa ulteriore fetta sono:

- a) Obbligazionisti che hanno acquistato allo sportello di una delle 4 banche, che soddisfano i requisiti specificati dal testo del decreto, ma il cui contratto è stato concluso non in contropartita diretta, aspetto meramente tecnico e strettamente legato alla discrezionalità del bancario che al momento della vendita piuttosto che scegliere una obbligazione subordinata sul mercato secondario, ma ancora nel portafoglio della banca stessa, ha scelto una obbligazione subordinata sul mercato secondario, rendendo, di fatto la Banca stessa intermediaria, invece che venditrice diretta.
- b) Obbligazionisti che hanno acquistato allo sportello di una delle 4 banche, che hanno i requisiti specificati dal testo del decreto, ma la cui intestazione del dossier titoli è cambiata nel tempo, per cause diverse dalla successione.

2) Ad oggi, non ci è ancora dato sapere se i rimborsi forfettari saranno tassati, stiamo sollecitando oltre che al Mef, anche all'Agenzia dell'Entrate una risposta definitiva.

3) Stiamo, inoltre, chiedendo se sia possibile ottenere una proroga temporale per poter procedere alla richiesta di rimborso forfettario, che sia pari al ritardo dell'emanazione dei criteri arbitrato (quindi per l'equivalente dei giorni decorrenti dal 30 giugno 2016 fino alla data di emanazione), dato che la richiesta del rimborso esclude per normativa la possibilità di accedere all'arbitrato.

Fiduciosi di poter contare sul suo prezioso ed illustre contributo, la ringraziamo e la salutiamo cordialmente,

Associazione Vittime del Salva-Banche
Letizia Giorgianni, Silvia Battistelli e Alvise Aguti